ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Arkes Formazione 15 ottobre 2020

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

LA DILIGENZA ORGANIZZATIVA IN CHIAVE DIFENSIVA: NEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E NEI PROCESSI PENALI.

AVVOCATO ERMANNO CAPPA

1^ OSSERVAZIONE

LE SANZIONI

La severità dell'impianto sanzionatorio

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Art. 62, comma 1 - D. Lgs. 231/2007
(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)

Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni **gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime** delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di **organizzazione, procedure e controlli** interni di cui agli articoli 7, **15 e 16**, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 30.000 euro a 5.000.000** ovvero pari al **dieci per cento del fatturato** complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

. . . omissis . . .

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Art. 62, comma 2 – D. Lgs. 231/2007
(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)

Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 10.000 euro a 5.000.000** di euro ai soggetti titolari di **funzioni di amministrazione, direzione e controllo** dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, **hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le** violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero **hanno inciso in modo rilevante** sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata **fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Art. 62, comma 3 – D. Lgs. 231/2007

(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)

Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'**interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico** di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Art. 62, comma 7 – D. Lgs. 231/2007

(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)

Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 **provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS**, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni

. . . omissis . . .

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

2^ OSSERVAZIONE

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il rischio di difetti di comunicazione all'interno dell'intermediario

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Art. 46, comma 1, lett. b – D. Lgs. 231/2007

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

. . . omissis . . .

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

3^ OSSERVAZIONE

LA LOGICA DELLA SEVERITA'

Il concetto di colpa organizzativa

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

4^ OSSERVAZIONE

LA POSIZIONE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO E/O DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Le diversità di trattamento nella normativa secondaria

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA

«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO»

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Parte Seconda, Sezione II.

(Organo con funzione di supervisione strategica)

L'organo con funzione di supervisione strategica . . .

- *. . . omissis . . .*

- con cadenza almeno annuale, **esamina** le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;

- *. . . omissis . . .*

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Parte Terza, Sezione I.

(La funzione antiriciclaggio)

La funzione antiriciclaggio . . . **provvede** a:

- . . . *omissis* . . .

- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;

- . . . *omissis* . . .

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Parte Terza, Sezione I.
(La funzione antiriciclaggio)

Almeno una volta l'anno, la funzione **presenta** agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte Settima.

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

Articolo 10, comma 1, lettere a) e g)

(Organo amministrativo)

L'organo amministrativo:

a) definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, i quali devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, individuato nel documento di autovalutazione, tenuto anche conto dell'operatività con Paesi terzi ad alto rischio;

. . . omissis . . .

g) esamina e approva, con cadenza almeno annuale, il piano di attività programmate e le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull'attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio;

. . . omissis . . .

ERMANNO CAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Avvocato Ermanno Cappa

e.cappa@cappaepartners.it
info@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it

5^ OSSERVAZIONE

IL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE IN CHIAVE DIFENSIVA

Il rischio di «autodenuncia» derivante da un approccio superficiale